SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 117**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 maggio 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1985, n. **1081**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 64, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

didattica del latino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1986
Registro n. 34 Istruzione, foglio n. 105

86G0467

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1985, n. **1082**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 38, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia della filosofia moderna e contemporanea.

Nell'art. 39, relativo al corso di laurea in pedagogia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia della filosofia moderna e contemporanea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1986
Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 66

86G0466

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1985, n. **1083**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 27, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

statistica applicata alle scienze sociali;
economia della popolazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1986
Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 67

86G0465

LEGGE 20 maggio 1986, n. **198**.

Condono di sanzioni disciplinari ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, nonché agli esercenti pubbliche funzioni o attività professionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge è concesso condono per:

a) le sanzioni inflitte in via definitiva per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 dicembre 1979 da dipendenti delle amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti ai corpi militarizzati, degli enti pubblici e degli enti di diritto pubblico, quanto le sanzioni comminate non hanno comportato la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro;

b) le sanzioni inflitte in via definitiva non superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 dicembre 1979 da esercenti pubbliche funzioni o attività professionali.

Il condono previsto dalla presente legge non si estende agli effetti accessori o collaterali già prodotti dalle sanzioni disciplinari inflitte. Delle sanzioni condonate non deve rimanere traccia nel fascicolo personale degli interessati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 543):

Presentato dall'on. VALENSISE ed altri il 27 settembre 1983.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 19 ottobre 1983, con pareri delle commissioni IV e XIII.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 15 maggio 1984; 27 giugno 1984; 11, 18, 25 luglio 1984; 26 settembre 1984; 28 novembre 1984; 30 gennaio 1985.

Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede legislativa, il 20 febbraio 1985.

Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa e approvato il 27 febbraio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1230):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 21 marzo 1985, con pareri delle commissioni 2ª, 4ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, l'11 giugno 1985; 23 gennaio 1986.

Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede deliberante, il 12 febbraio 1986.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante e approvato il 7 maggio 1986.

86G0525

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1986, n. **199**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 30, relativo al corso di laurea in scienze politiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia dell'organizzazione internazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1986
Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 62

86G0468

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1985.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Bianco delle Colline Lucchesi» o «Colline Lucchesi» bianco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il proprio decreto 28 maggio 1968, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Rosso delle Colline Lucchesi» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Lucca, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Bianco delle Colline Lucchesi» o «Colline Lucchesi» bianco;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini con il quale si propone che la citata denominazione di origine controllata «Rosso delle Colline Lucchesi» e la denominazione «Bianco delle Colline Lucchesi» di cui si chiede il riconoscimento, possano essere indicate anche come «Colline Lucchesi» rosso e bianco, e che nel disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso delle Colline Lucchesi» siano integrate le disposizioni concernenti il vino «Bianco delle Colline Lucchesi»;

Ritenuta l'opportunità in relazione alla unicità della zona di produzione dei due vini nonché alle esigenze tecniche di produzione ed alla situazione tradizionale dei vini per i quali sono stati chiesti rispettivamente l'integrazione e il riconoscimento della denominazione di origine controllata, di accogliere la domanda sopracitata;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Bianco delle Colline Lucchesi» o «Colline Lucchesi» bianco.

La denominazione di origine controllata «Rosso delle Colline Lucchesi» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968 è integrata come appresso: «Rosso delle Colline Lucchesi» o «Colline Lucchesi» rosso.

Art. 2.

Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso delle Colline Lucchesi» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968 è integrato con le disposizioni concernenti il vino a denominazione di origine controllata «Bianco delle Colline Lucchesi» o «Colline Lucchesi» bianco ed è sostituito con il seguente testo:

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso delle Colline Lucchesi» o «Colline Lucchesi» rosso e «Bianco delle Colline Lucchesi» o «Colline Lucchesi» bianco.

Art. 1. — La denominazione di origine controllata «Rosso delle Colline Lucchesi» o «Colline Lucchesi» rosso e «Bianco delle Colline Lucchesi» o «Colline Lucchesi» bianco è riservata ai vini rosso e bianco che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2. — Il vino «Rosso delle Colline Lucchesi» o «Colline Lucchesi» rosso deve essere ottenuto da uve provenienti dai seguenti vitigni, nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Sangiovese: 45-60%;
Canaiolo: 8-15%;
Ciliegiolo e Colorino: 5-15%;
Trebbiano toscano: 10-15%;
Vermentino-Malvasia toscana: 5-10%.

Il vino «Bianco delle Colline Lucchesi» o «Colline Lucchesi» bianco deve essere prodotto con le uve provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione varietale:

Trebbiano toscano dal 50% al 70%;
Greco e/o Grechetto dal 5% al 15%;
Vermentino bianco dal 5% al 15%;
Malvasia del Chianti fino al 5%.

Art. 3. — La zona di produzione del vino «Rosso delle Colline Lucchesi» si estende nei territori dei comuni di Lucca, Capannori e Porcari.

Tale zona è così delimitata: partendo da nord presso il Serchio dal paese di Sesto, scende a sud, segue per poco la strada comunale che allaccia quel paese alla strada provinciale sulla destra del Serchio, passa per Ponte a Moriano e prosegue fiancheggiando le colline di S. Michele di Moriano, S. Lorenzo, S. Quirico di Moriano e S. Arlascio fino a Villa Boccella. Da questa località il confine piega a ponente verso quota 65 e segue poi la strada che passa per Villa Barsanti, sotto il seminario arcivescovile e volgendo a sud va in prossimità di villa Sardi per giungere sopra la quota 24 al trivio Tre Cancelli. Di qui la delimitazione segue per breve tratto la strada Lucca-Camaiore per deviare da questa nella via comunale pedecollinare che passa in località al Pino e che si ricongiunge alla strada Lucca-Camaiore presso Ponte del Giglio e su questa prosegue per un tratto e cioè fino al bivio per la Fornace, quote 51 e 50 località Frantoio, villa Fonna, e per la strada che conduce a Mutigliano, presso quote 33 e 31 e Villa Orsetti; di qui la delimitazione segue la strada che passa presso quote 44 e 43 fino ad incontrare la strada che da Monte San Quirico conduce a S. Alessio che segue per breve tratto, poi risale per la strada che da questo paese segue le colline passando sotto Corte Pistelli, sotto villa Albertini, sotto Corte Buchignani, Boscherecci, casa Santini, C. Lanizzi, sotto la fornace, quota 46 fino a poco prima di Ospedaletto. Da questa località con strada e sentieri, il confine volge a nord passando per quota 121, Vecoli, presso quota 337, presso le quote 354 e 324, C. del Colle, presso quota 299 e poi la strada per Castagnori, dalla quale devia per comprendere una zona vitata di pregio, ma nella quale ritorna in breve per proseguire in essa sotto quota 198, C. Montecchio, presso quota 78, Cave e l'Osteria. Di qui con linea irregolare, che delimita il coltivato dal boschivo, si va sotto C. Sorbo, quota 400, quota 292, sopra Gugliano, C. Barsotti, sotto Molinaccio, rio della Spèsina e poi con linea retta sotto quota 188, Villa ed oltre per arrivare presso quota 204 e di qui con linea quasi retta a Sesto di Moriano punto di partenza.

Da Sesto, traversando il fiume Serchio col breve tratto dei terreni in golena e precisamente nei pressi del ponte ferroviario si passa dall'altra parte delle colline lucchesi dove la prima parte del confine settentrionale è una linea quasi retta che passa sotto quota 204, sopra le località Frantoio, sotto quota 348 sopra i colle di Matraia, C. Mivesto, quota 336 e sotto quota 282. Di qui la delimitazione segue la strada comunale che da Matraia conduce a Valgiano fino al bivio del cimitero, dove segue per strada secondaria presso quota 262 e una linea leggermente curva che passa sotto quota 530, sotto Campo Grande e sopra quota 385 raggiunge il confine con la provincia di Pistoia di fronte a Colle di Sotto. La linea di delimitazione segue poi il confine fra le due province, fino a poco dopo la fornace di laterizi (S.A.L.L.A.) proseguendo con la strada provinciale Lucca-Pescia fino all'incrocio delle Quattro Mura. Qui il confine, lasciata la strada provinciale di Lucca-Pescia, volge a sud seguendo la strada che si snoda parallelamente a rio Leccio costeggiando le colline conduce a Porcari, attraversa il paese per rientrare a quota 20 su strada secondaria che passa presso Palazzo Rossi, C. Matteoni, a levante di villa Bottini; il confine segue il viale della villa stessa, taglia la via provinciale, e con andamento che segue le pendici collinari entra per breve tratto nella strada Borgonuovo-Gragnano seguendo poi il corso del rio Ralla fino a sotto casa Maionchi; di qui volgendo a ponente sotto casa Cesaretti raggiunge a quota 30 la strada Borgonuovo-Camigliano e la segue fino a quota 55: discende poi e volge a ponente costeggiando le colline fino a quota 39 e da qui segue la strada che porta a Rimortoli proseguendo verso il nord per breve tratto

lungo la carrozzabile Rimortoli-Segromigno fino a quota 41. Qui il confine segue l'andamento collinare sotto quota 38. Paradiso, la strada sotto quota 48 e che prosegue per Marlia, costeggia il parco della villa Reale e l'ingresso alla stessa e che prosegue per S. Pancrazio, sotto casa Ballarano, la chiesa di S. Gemignano per ricongiungersi al punto di partenza di fronte a Sesto di Moriano.

Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Rosso delle Colline Lucchesi» o «Colline Lucchesi» rosso e «Bianco delle Colline Lucchesi» o «Colline Lucchesi» bianco devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione massima di uva ammessa per la produzione del vino «Rosso delle Colline Lucchesi» o «Colline Lucchesi» rosso non deve essere superiore a q.li 120 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

La produzione massima di uva ammessa per la produzione del vino «Bianco delle Colline Lucchesi» o «Colline Lucchesi» bianco non deve essere superiore a q.li 110 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite e ad una produzione media per ceppo di 4 kg.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione totale per ettaro non superi il 20% i limiti medesimi.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5. — Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione di cui al precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare al vino «Rosso delle Colline Lucchesi» o «Colline Lucchesi» rosso una gradazione alcolica minima naturale di gradi 11 ed al vino «Bianco delle Colline Lucchesi» o «Colline Lucchesi» bianco una gradazione alcolica minima naturale di gradi 10,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le proprie caratteristiche.

Per l'elaborazione del vino «Bianco delle Colline Lucchesi» o «Colline Lucchesi» bianco è consentita la pratica del governo all'uso toscano, purchè sia rispettata la resa massima uva/vino prevista nel precedente art. 4.

È consentita, fatto salvo l'arricchimento secondo le norme in vigore, la tradizionale correzione del mosto o vino aventi diritto alla denominazione di origine controllata «Rosso delle Colline Lucchesi» o «Colline Lucchesi» rosso e «Bianco delle Colline Lucchesi» o «Colline Lucchesi» bianco, nella misura massima del 10% del volume, con uve e mosti non concentrati e vini provenienti anche da zone di produzione diversa da quella delimitata nel precedente art. 3.

Art. 6. — I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Rosso delle Colline Lucchesi» o «Colline Lucchesi» rosso:

colore: rosso rubino brillante;
odore: gradevole e caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, morbido, vivace solo se dell'annata;
gradazione alcolica minima complessiva: 11,5 (di cui max 4 gr/l di zuccheri riduttori residui);
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Bianco delle Colline Lucchesi» o «Colline Lucchesi» bianco:

colore: bianco paglierino o giallo tenue;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, delicato, armonico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7. — Alla denominazione «Rosso delle Colline Lucchesi» o «Colline Lucchesi» rosso e «Bianco delle Colline Lucchesi» o «Colline Lucchesi» bianco è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio o similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonchè di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8. — Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Rosso delle Colline Lucchesi» o «Colline Lucchesi» rosso e «Bianco delle Colline Lucchesi» o «Colline Lucchesi» bianco vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1985

COSSIGA

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1986
Registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 44

86A3294

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 1986.

Gestione delle spese di funzionamento del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente l'istituzione del tribunale amministrativo di Trento e della sezione autonoma di Bolzano;

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente l'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 15 marzo 1986, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1986, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 224, con il quale è stato nominato il presidente del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento;

Ravvisata la necessità di demandare al presidente del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento l'emissione e la firma degli impegni, degli ordini di spesa e dei mandati di pagamento per le spese di cui all'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 426/1984, attualmente di competenza del commissario del Governo nella provincia di Trento;

Decreta:

Gli impegni e gli ordini di spesa relativi al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, nonché i mandati di pagamento, sono ammessi e firmati dal presidente del tribunale stesso e faranno carico agli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli compresi nella rubrica 20 «Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1986

Il Presidente: CRAXI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1986
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 317

86A3884

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 15 marzo 1986.

Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 75;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Sentito il Consiglio nazionale dei geometri;

Considerata la necessità di dettare le norme che disciplinino lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il regolamento sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra contenuto negli articoli seguenti.

Art. 2.

Sessioni - Sedi di esame

Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra hanno luogo ogni anno in unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno previsto dall'ordinanza ministeriale e proseguono secondo il calendario stabilito a norma degli articoli seguenti.

Salvo quanto previsto nel successivo art. 10, gli esami si svolgono nelle città sedi dei collegi dei geometri ed hanno luogo presso gli istituti tecnici statali per geometri di volta in volta indicati nell'ordinanza di cui ai precedenti comma.

I candidati hanno facoltà di sostenere gli esami nel comune sede di residenza o di svolgimento del praticantato.

Il contributo di L. 3000 e la tassa di L. 10.000 previsti dall'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, sono versati dai candidati in favore dell'istituto tecnico statale prescelto come sede di esame.

Art. 3.

Requisiti di ammissione

Agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra sono ammessi soltanto i candidati che siano in possesso del relativo diploma conseguito presso un istituto tecnico per geometri statale o legalmente riconosciuto e che abbiano compiuto il periodo di praticantato nei modi e nei termini previsti dal secondo comma dell'art. 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, in conformità delle direttive impartite dal Consiglio nazionale dei geometri.

Art. 4.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione agli esami, compilate secondo le modalità stabilite dal successivo art. 5, devono essere indirizzate all'istituto tecnico statale prescelto come sede di esame, redatte in carta legale ed unitamente ai documenti di rito inviate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine stabilito dall'ordinanza ministeriale, al collegio dei geometri indicato nel precedente art. 2.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato dall'ordinanza ministeriale che indice la relativa sessione di esame. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale ne sia la causa, anche se non imputabile agli interessati, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 3.

L'esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

Art. 5.

Modalità per la presentazione delle domande

Le domande per l'ammissione agli esami debbono essere indirizzate all'istituto tecnico statale della sede prescelta ed inviate al collegio dei geometri, in conformità di quanto previsto nel precedente art. 4.

Nella domanda, redatta su carta legale e corredata della documentazione indicata nel successivo art. 6, i candidati debbono indicare:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) l'istituto tecnico presso il quale è stato conseguito il diploma di geometra e l'anno scolastico relativo;

d) il praticantato svolto;

e) la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale desiderano che vengano loro inviate le eventuali comunicazioni relative agli esami;

f) la dichiarazione sotto la propria responsabilità, pena la esclusione in qualsiasi momento dagli esami, di non aver prodotto per la stessa sessione altra domanda di ammissione ad una diversa sede di esame;

g) data e firma.

La firma dei candidati apposta in calce alla domanda deve essere legalizzata a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 6.

Documentazione

Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i seguenti documenti rilasciati con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo:

1) diploma di geometra in originale o in copia autentica;

2) certificazione rilasciata dal presidente del competente collegio dei geometri attestante l'iscrizione al registro dei praticanti e l'avvenuto compimento del biennio di pratica o comunque l'assolvimento delle condizioni stabilite dal secondo comma dell'art. 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75;

3) un breve *curriculum* in carta semplice sottoscritto dal candidato relativo all'attività professionale ed agli eventuali ulteriori studi compiuti dopo il conseguimento del diploma di geometra;

4) eventuali pubblicazioni di carattere professionale;

5) ricevute da cui risulti l'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di L. 6.000 dovuta all'erario e del contributo nella misura di L. 3.000 dovuto all'istituto tecnico statale sede di esame, a norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, e del precedente art. 2;

6) un elenco sottoscritto su carta semplice dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.

Art. 7.

Adempimenti dei collegi dei geometri

Subito dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito dalla relativa ordinanza ministeriale, i collegi dei geometri verificano la regolarità delle domande ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, trasmettono al Ministro della pubblica istruzione gli elenchi nominativi dei candidati in possesso dei requisiti, ai fini della determinazione del numero delle commissioni esaminatrici da nominare.

Le domande prodotte dai candidati con allegata la relativa documentazione e gli elenchi di cui al comma precedente vengono consegnati dagli stessi collegi dei geometri ai rispettivi istituti tecnici statali sedi degli esami, prima dell'insediamento delle commissioni esaminatrici e secondo le modalità stabilite dall'ordinanza ministeriale che indice la relativa sessione di esame.

Art. 8.

Commissioni esaminatrici

Le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del Ministro della pubblica istruzione e sono composte dal presidente e da quattro membri.

Il presidente viene scelto tra i professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo.

Uno dei membri della commissione viene scelto tra i professori di ruolo delle scuole secondarie superiori, docenti di costruzioni o tecnologia delle costruzioni, di topografia o di economia ed estimo, che abbiano effettivamente insegnato tali discipline per almeno dieci anni negli istituti tecnici per geometri.

Gli altri tre componenti della commissione sono scelti tra geometri liberi professionisti iscritti all'albo professionale da almeno quindici anni, nell'ambito di terne di nominativi segnalate dal Consiglio nazionale dei geometri in numero corrispondente ai commissari da nominare.

Nelle sedi di cui l'ordinamento italiano riconosce il bilinguismo, viene assicurata una composizione della commissione tale da consentire ai candidati lo svolgimento degli esami nella lingua materna.

Art. 9.

Sostituzioni

Con lo stesso decreto di nomina di cui al precedente articolo il Ministro della pubblica istruzione designa per ciascuna commissione anche due membri supplenti, uno scelto dalla categoria dei docenti delle scuole secondarie ed uno dalle terne designate dal Consiglio nazionale dei geometri.

In caso di giustificata assenza all'atto dell'insediamento della commissione o di successivo impedimento di qualcuno dei commissari, il presidente della commissione dispone con proprio provvedimento la relativa definitiva sostituzione nominando il membro supplente tra i designati, dando la precedenza a quello appartenente alla stessa categoria del membro assente.

Di tali provvedimenti i presidenti delle commissioni danno tempestiva notizia al Ministero della pubblica istruzione ed al Consiglio nazionale dei geometri, precisando i motivi delle avvenute sostituzioni.

Alla eventuale sostituzione dei presidenti delle commissioni esaminatrici provvede il Ministro della pubblica istruzione.

In caso di accertata urgenza e necessità ed al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami, il Ministro della pubblica istruzione può disporre, per le sostituzioni, deroghe dal possesso dei requisiti indicati nel precedente art. 8.

Art. 10

Funzionamento delle commissioni

Di norma viene costituita una commissione esaminatrice per ciascuna sede di collegio dei geometri, cui vengono possibilmente assegnati non meno di quaranta e non più di sessanta candidati. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino rispettivamente in numero inferiore o superiore ai limiti indicati, è data facoltà al Ministro della pubblica istruzione di costituire commissioni esaminatrici per candidati provenienti da diverse sedi di collegi dei geometri o più commissioni operanti nella medesima località.

Nella prima seduta la commissione elegge nel proprio seno il componente al quale affidare le funzioni di segretario.

Tutte le decisioni della commissione vengono adottate collegialmente e deliberate a maggioranza.

A conclusione di ciascuna seduta viene redatto processo verbale letto e sottoscritto dal presidente e da tutti i commissari.

Ai componenti delle commissioni esaminatrici sono corrisposte le indennità stabilite dalla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, e, quando spetti, il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti statali.

Art. 11

Prove di esame - Valutazioni

Gli esami hanno carattere specificatamente professionale e consistono in due prove scritto-grafiche ed in una prova orale.

Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove di esame sono indicati nell'allegato *A*.

La valutazione delle prove viene effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 20 sono assegnati a ciascuna delle prove scritto-grafiche e 60 alla prova orale.

Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che conseguono una valutazione di almeno 12/20 in ciascuna delle prove scritto-grafiche.

La prova orale si intende superata e quindi l'abilitazione all'esercizio della libera professione conseguita solo da parte dei candidati ammessi che conseguono in tale prova un valutazione di almeno 36/60.

La votazione complessiva attribuita ai candidati che conseguono l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra è costituita dalla somma delle votazioni ottenute in ciascuna delle due prove scritto-grafiche e nella prova orale.

Art. 12.

Svolgimento delle prove di esame

Il tempo massimo assegnato ai candidati per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritto-grafiche è di otto ore.

La commissione esaminatrice predispone per ogni prova tre temi, tra i quali viene sorteggiato quello da assegnare ai candidati.

La valutazione degli elaborati ha inizio il giorno successivo al termine delle prove scritto-grafiche e si effettua collegialmente. Di norma vengono valutati giornalmente non meno di dodici elaborati.

Per lo svolgimento delle prove orali vengono convocati giornalmente non meno di sei candidati.

L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati, mediante affissione all'albo dell'istituto tecnico sede degli esami ed a quello della sede del competente collegio dei geometri, al quale spetta in ogni caso di effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali.

Lo svolgimento delle prove orali, che sono pubbliche, ha inizio non oltre il quindicesimo giorno dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma precedente.

Non sono consentite prove suppletive e pertanto i candidati che risultino per qualsiasi motivo assenti anche ad una sola delle prove scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel giorno stabilito possono dalla commissione stessa essere riconvocati in altra data solo a condizione che non si determini un prolungamento del previsto calendario di esami.

Art. 13.

Annullamento di prove di esami

Le commissioni esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami e vigilano sul regolare svolgimento delle prove.

Nei casi in cui venga accertata la mancanza o la irregolare documentazione di uno dei requisiti indicati nel precedente art. 3 o nei casi in cui si verifichino frodi o gravi infrazioni disciplinari da parte dei candidati, le commissioni esaminatrici dispongono con provvedimento motivato l'annullamento delle prove eventualmente già sostenute e l'esclusione degli interessati dal proseguimento degli esami.

Dopo la chiusura della sessione di esame tale potere di annullamento spetta al Ministro della pubblica istruzione, il quale può anche disporre in qualsiasi momento l'annullamento collettivo di parte o di tutte le prove di esame qualora emergano motivi di irregolarità sostanziali o procedurali verificatesi nello svolgimento delle stesse.

I casi di frodi o di infrazioni disciplinari vengono segnalati al competente collegio dei geometri per l'adozione dei provvedimenti di competenza, che possono prevedere anche l'eventuale esclusione degli autori da una o più successive sessioni di esami.

Art. 14.

Pubblicazione dei risultati delle prove orali

La valutazione della prova orale viene deliberata dalla commissione giudicatrice per ciascun candidato subito dopo la conclusione del relativo esame.

Del risultato delle prove orali viene data comunicazione ai candidati esaminati al termine di ciascuna seduta giornaliera.

Art. 15

Candidati non abilitati

I candidati che non conseguono l'abilitazione, come pure quelli dichiarati assenti o esclusi dal proseguimento degli esami, debbono ripetere, qualora si ripresentino ad una successiva sessione, tutte le prove previste dal presente regolamento.

Gli stessi candidati sono tenuti a pagare nuovamente per intero la tassa ed il contributo indicati nel precedente art. 6, nel caso di domanda di ammissione ad una successiva sessione di esame, essendo comunque esclusa la possibilità di chiedere il rimborso o di avvalersi di quelli già versati.

Art. 16.

Adempimenti conclusivi

Entro il giorno successivo a quello previsto dal calendario come conclusivo delle prove orali, la commissione esaminatrice riassume i risultati delle prove d'esame e redige l'elenco dei candidati dichiarati abilitati all'esercizio della libera professione di geometra, con l'indicazione del voto complessivo attribuito a ciascuno di essi e costituito dalla somma dei voti riportati nelle due prove scritto-grafiche e nella prova orale.

Copia di tale elenco viene affissa nell'albo dell'istituto tecnico sede degli esami ed in quello del competente collegio dei geometri.

Gli atti relativi all'espletamento della sessione vengono dopo la sua chiusura consegnati dalla commissione esaminatrice all'istituto tecnico statale sede di esame, presso il quale sono conservati a disposizione del Ministro della pubblica istruzione per i periodi di tempo previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 101 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

I collegi dei geometri provvedono tempestivamente a trasmettere al Ministero della pubblica istruzione gli elenchi dei candidati che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra ai fini della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dell'avviso nel Bollettino ufficiale.

Art. 17.

Diplomi e certificazioni

I diplomi relativi al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra sono firmati per il Ministro della pubblica istruzione e rilasciati in unico esemplare, su modulo fornito dal provveditorato generale dello Stato, dal preside dell'istituto tecnico statale presso il quale hanno avuto luogo gli esami.

In caso di perdita del diploma originale può essere rilasciato dal preside dell'istituto soltanto un certificato sostitutivo dello stesso, in conformità della procedura prevista dalle vigenti disposizioni per i diplomi di maturità.

I diplomi ed ogni altra certificazione possono essere rilasciati dallo stesso preside solo previa presentazione di domanda in carta legale e di attestazione da parte degli aventi diritto dell'avvenuto versamento della tassa di L. 9.000 a favore dell'erario e del contributo di L. 10.000 a favore dell'istituto, a norma dell'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, e del precedente art. 2.

Art. 18.

Liquidazione dei compensi ai commissari

Le competenze spettanti ai componenti delle commissioni esaminatrici a norma dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, vengono liquidate dagli istituti tecnici statali di cui al precedente art. 2, in conformità di quanto previsto per gli esami di maturità dall'art. 6 del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 1980, n. 383.

I fondi all'uopo occorrenti vengono accreditati dal Ministero della pubblica istruzione, a seconda delle necessità, secondo le vigenti procedure di contabilità dello Stato.

Art. 19.

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano nella parte compatibile le norme di cui al decreto ministeriale 9 settembre 1957 ed alla legge 5 aprile 1969, n. 119.

Roma, addì 15 marzo 1986

Il Ministro: FALCUCCI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PRIMA PROVA SCRITTO-GRAFICA

La prima prova consiste nella redazione del progetto di un edificio nei limiti delle competenze professionali del geometra, definite dall'ordinamento vigente.

L'edificio deve risultare compatibile con il contesto ambientale prefissato dalla commissione esaminatrice.

Al candidato viene richiesto di corredare il progetto con una relazione sui criteri adottati e con la trattazione di alcune delle problematiche attinenti alla realizzazione dell'edificio (calcolo e disegno degli elementi strutturali, inserimento di impianti tecnici, organizzazione del cantiere, contabilità dei lavori).

SECONDA PROVA SCRITTO-GRAFICA

La seconda prova può consistere nella risoluzione di un problema di rilevamento e rappresentanza di un terreno ovvero nella risoluzione di un quesito di estimo.

La commissione esaminatrice predispone la terna dei temi includendo almeno una traccia per ciascuno dei suddetti ambiti disciplinari.

MODALITÀ COMUNI ALLE DUE PROVE SCRITTO-GRAFICHE

Per lo svolgimento di ognuna delle due prove viene assegnato ai candidati il tempo massimo di otto ore dal termine della dettatura del tema sorteggiato.

Durante le prove è consentita soltanto la consultazione di manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti.

PROVA ORALE

La prova orale concorre a verificare il possesso da parte del candidato dei requisiti indispensabili per l'esercizio della professione di geometra.

L'esame, traendo eventualmente spunto dalla esposizione delle esperienze maturate dal candidato durante il praticantato e dalla discussione delle prove scritto-grafiche, consiste nella trattazione pluridisciplinare dei problemi e degli argomenti di seguito elencati, nei limiti delle competenze professionali del geometra definite dall'ordinamento vigente:

progettazione e realizzazione delle costruzioni edili, stradali ed idrauliche, sia nel caso di un nuovo impianto che negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento ai materiali, alle tecniche costruttive, al dimensionamento, alla direzione e contabilità dei lavori, alla conduzione del cantiere ed alla normativa (urbanistica, per il contenimento dei consumi energetici, per la sicurezza, ecc.);

strumenti, metodi e tecniche di rilevamento topografico e relative applicazioni; organizzazione della produzione cartografica e norme relative;

teoria dell'estimo e metodi di stima; aspetti professionali dell'estimo edilizio, rurale, speciale e catastale e norme relative;

elementi di diritto pubblico e privato necessari all'esercizio della professione; ordinamento della professione.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

86A3766

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 93

Corso dei cambi del 16 maggio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1517,800	1517,800	1517,70	1517,800	—	1517,85	1517,750	1517,800	1517,800	1517,80
Marco germanico	686,070	686,070	686,10	686,070	—	686,08	686,100	686,070	686,070	686,07
Franco francese	215,120	215,120	215,30	215,120	—	215,11	215,100	215,120	215,120	215,12
Fiorino olandese	608,800	608,800	609 —	608,800	—	608,80	608,800	608,800	608,800	608,80
Franco belga	33,611	33,611	33,60	33,611	—	33,61	33,610	33,611	33,611	33,61
Lira sterlina	2314,200	2314,200	2314,50	2314,200	—	2314,25	2314,300	2314,200	2314,200	2314,20
Lira irlandese	2086,750	2086,750	2088 —	2086,750	—	2088,87	2086 —	2086,750	2086,750	—
Corona danese	185,390	185,390	185,30	185,390	—	185,37	185,360	185,390	185,390	185,09
Dracma	10,920	10,920	10,94	10,920	—	—	10,940	10,920	10,920	—
E.C.U.	1474,900	1474,900	1474 —	1474,900	—	1474,43	1474 —	1474,900	1474,900	1474,90
Dollaro canadese	1102,800	1102,800	1105 —	1102,800	—	1102,90	1103 —	1102,800	1102,800	1102,80
Yen giapponese	9,179	9,179	9,185	9,179	—	9,17	9,171	9,179	9,179	9,17
Franco svizzero	823,700	823,700	824 —	823,700	—	826,60	823,500	823,700	823,700	823,60
Scellino austriaco	97,630	97,630	97,60	97,630	—	97,62	97,620	97,630	97,630	97,63
Corona norvegese	201,350	201,350	201,40	201,350	—	201,46	201,570	201,350	201,350	201,35
Corona svedese	213,510	213,510	213 —	213,510	—	213,36	213,220	213,510	213,510	213,61
FIM	296,600	296,600	297 —	296,600	—	296,80	297 —	296,600	296,600	—
Escudo portoghese	10,235	10,235	10,25	10,235	—	10,61	10,260	10,235	10,235	10,83
Peseta spagnola	10,803	10,803	10,82	10,803	—	10,80	10,807	10,803	10,803	10,80
Dollaro australiano	1091,500	1091,500	1093 —	1091,500	—	1095,75	1094 —	1091,500	1091,500	1091,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 maggio 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1517,775
Marco germanico	686,085
Franco francese	215,110
Fiorino olandese	608,800
Franco belga	33,610
Lira sterlina	2314,250
Lira irlandese	2086,875
Corona danese	185,375
Dracma	10,930
E.C.U.	1474,450
Dollaro canadese	1102,900
Yen giapponese	9,175
Franco svizzero	823,600
Scellino austriaco	97,625
Corona norvegese	201,460
Corona svedese	213,365
FIM	296,800
Escudo portoghese	10,247
Peseta spagnola	10,805
Dollaro australiano	1092,750

Media dei titoli del 16 maggio 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74,125
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	98,500
» 6% » » 1972-87	97,500
» 9% » » 1975-90	98,500
» 9% » » 1976-91	98,250
» 10% » » 1977-92	98,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	91,300
Certificati di credito del Tesoro 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	88.950
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,750
» » » » EFIM 1-8-1988	101,150
» » » » 1- 6-1982/86	100 —
» » » » 1- 7-1982/86	100,200
» » » » 1- 7-1983/86	99,875
» » » » 1- 8-1982/86	100,200
» » » » 1- 8-1983/86	100.050
» » » » 1- 9-1982/86	100.350
» » » » 1- 9-1983/86	100,125
» » » » 1-10-1982/86	100,475
» » » » 1-10-1983/86	100.500
» » » » 1-11-1982/86	101,725
» » » » 1-12-1982/86	101.450
» » » » 1- 1-1983/87	101.175
» » » » 1- 2-1983/87	101,150
» » » » 1- 3-1983/87	101,350
» » » » 1- 4-1983/87	101,350
» » » » 1- 5-1983/87	101,850
» » » » 1- 6-1983/87	101,500
» » » » 1-11-1983/87	101,175
» » » » 1-12-1983/87	100,850
» » » » 1- 1-1984/88	100.250
» » » » 1- 2-1984/88	100,150
» » » » 1- 3-1984/88	100 —
» » » » 1- 4-1984/88	101 —
» » » » 1- 5-1984/88	101,425
» » » » 1- 6-1984/88	100,450
» » » » 1- 7-1983/88	101,350
» » » » 1- 8-1983/88	101,250
» » » » 1- 9-1983/88	101,300

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1983/88	101,525
» » » » 1- 7-1990	98,725
» » » » 1- 8-1990	98,750
» » » » 1- 9-1990	99 —
» » » » 1-11-1983/90	103,525
» » » » 1-12-1983/90	103.200
» » » » 1- 1-1984/91	102,200
» » » » 1- 2-1984/91	102,200
» » » » 1- 3-1984/91	100,775
» » » » 1- 4-1984/91	101,225
» » » » 1- 5-1984/91	101,500
» » » » 1- 6-1984/91	100,975
» » » » 1- 7-1984/91	100,250
» » » » 1- 8-1984/91	100,150
» » » » 1- 9-1984/91	100,325
» » » » 1-10-1984/91	100,250
» » » » 1-11-1984/91	100,400
» » » » 1-12-1984/91	100,150
» » » » 1- 1-1992	99,950
» » » » 1- 2-1992	99,275
» » » » 1- 2-1995	100,100
» » » » 1- 3-1995	98,075
» » » » 1- 4-1995	98,575
» » » » 1- 5-1995	98,700
» » » » 1- 6-1995	98,325
» » » » 1- 7-1995	98,750
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1- 7-1986	99.975
» » » 13,50% 1-10-1986	100,675
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,250
» » » 12 % 1- 2-1988	102,250
» » » 12 % 1- 3-1988	102,450
» » » 12,25% 1- 5-1988	103 —
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,700
» » » 12,50% 1-10-1988	103,400
» » » 12,50% 1-11-1988	103,575
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,875
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	114,850
» » » » 22-11-1982/89 13%	113,750
» » » » 1983/90 11,50%	110,700
» » » » 1984/91 11,25%	110,900
» » » » 1984/92 10,50%	111,400
» » » » 1985/93 9,60%	106,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M16056

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazione del tasso di conversione della lira verde agli effetti dei prezzi e dei premi per il settore del tabacco greggio

A decorrere dal 12 maggio 1986 il tasso di conversione della lira verde agli effetti dei prezzi e dei premi per il settore del tabacco greggio, è stato modificato con regolamento del consiglio n. 1333/86 del 6 maggio pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della Comunità europea n. L 119 dell'8 maggio. Il nuovo tasso è il seguente:

1 ECU = 1.554 Lit.

86A3891

Elenco delle domande presentate in applicazione dell'art. 8, primo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
Accademia delle scienze agrarie e forestali - Repubblica socialista di Romania - Bucarest	*Soia:* Danubian
Dahlgren & Company Inc. - Crookston, Minnesota (USA)	*Girasole:* Quipu
Rustica semences S.A. - Tolosa (Francia)	*Girasole:* Maxiflor, Hatiflor, Euroflor
Profiseed Inc. - Hampton, Iowa (USA)	*Soia:* Glenn
Illinois Foundation Seeds Inc. - Champaign, Illinois (USA)	*Mais:* Apaches, Pasadena
Callahan Enterprises Inc. - Westfield, Indiana (USA)	*Soia:* Ardin, Gena
Semences Nikerson - Zone Industrielle - Route de Saumur Longuè, Jumelle (Francia)	*Mais:* Galaxis, Ibis, Ovalis, Roxaus, Olympis, Arcadis, Priam, Elodis, Biutis, Osiris
Semences Nickerson - Zone Industrielle - Route de Saumur Longuè, Jumelle (Francia) e Napb - Ames, Jowa (USA)	*Mais:* Amandis
Nickerson American Plant Breeders - Mission, Kansas (USA)	*Soia:* Modica, Sudica
Thompson and Sons Ltd. - Blenheim, Ontario (Canada)	*Soia:* Apache, Galaxy
F. Von Lochow - Petkus GmbH - Bergen (R.F.T.)	*Orzo:* Lerche
Delitzsch Pflanzenzucht GmbH - Bergen (R.F.T.)	*Barbabietola da zucchero:* Asso
K.W.S. Einbeck (R.F.T.)	*Mais:* Calix, Carmen, Corvet, Cardan, Carat, Conte, Corvo, Calipso, Cornet, Cusco, Corsar; *Soia:* Bora
Selekcija - Zavod Za Secernu Repu Aleksinac (Yugoslavia)	*Barbabietola da zucchero:* Altrimona, Alomona
Sementi Miatello S.n.c. - S. Martino di Lupari (Padova)	*Soia:* Panda, Puma, Pony; *Mais:* Commandos, Bonbor, Cometa
Pag Seed Service - Minneapolis (USA)	*Mais:* Bernina, Pasubio, Montegrappa
Groagri Seed Company - Lubbock, Texas (USA)	*Mais:* Ventotene
Semillas Pacific S.A. - Sevilla (Spagna)	*Girasole:* Monte Nuovo
Koipesol S.A. Edificio Sevilla - Sevilla (Spagna)	*Girasole:* Tesoro 86, Tesoro 90
Semundo Saatzucht GmbH - Hamburg (R.F.T.)	*Girasole:* Ramona, Marina, Lotus, Irena, Diana, Agata; *Colza:* Anima, Argenta, Atira; *Mais:* Fausto, Alto, Freddi, Leone, Diego, Donato
A.G.I. Seeds - Delevan, Wisconsin (USA)	*Soia:* Moena, Asiago, Cortina, Cadore, Cervina, Ortisei; *Mais:* Corinto, Rodi, Micene, Patrasso, Olimpia

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
	Girasole: Dakota, Illinois, Ontario, Kansas, Minnesota
SIVAM S.p.a. - Via Scarlatti, 30, Milano	*Mais:* Billion
Pavmaster Seed - Minneapolis, Minnesota (USA)	*Soia:* Sally, Song, Saber *Girasole:* Land, Lady *Mais:* Kernel White, Express, Century
W. Weibull AB - Landskrona (Svezia)	*Orzo:* Hulda, Mette *Frumento:* Lucia
Coopsementi S.c.r.l. - Sossano (Vicenza)	*Mais:* Faro
College Farm Seeds - Ames, Iowa (USA)	*Soia:* Blair, Megan, Kelly
Dekalb Corporation - Dekalb, Illinois (USA)	*Soia:* Winner, Lord *Mais:* Faber, Griff, Nasko, Morgan, Roll, Wing *Girasole:* Antares, Altair
Sisforaggera S.p.a. - Via Marconi, 43, Bologna	*Festuca:* Celone *Dactile:* Dama *Riso:* Bali, Viale, Miara, Loto, Nilo
Svalof AB - Svalof (Svezia)	*Pisello:* Rigel
Veb Saatzucht und Pflanzgut - Berlino (R.F.T.)	*Festuca ovina:* Bornito
Pioneer Hi-Bred International Inc. - Des Moines, Iowa (USA)	*Mais:* Mara, Giorgia, Angela, Simona, Itala, Pamela, Isela, Ivana, Celina, Bianca *Erba medica:* Amiral, Glacial, Boreal, Rival *Girasole:* Floril, Odil, Davil, Emil, Agil *Soia:* Emir, Kevir, Odir, Fadir
Consorzio provinciale per la valorizzazione delle produzioni agricole «M. Neri» - Imola	*Frumento tenero:* Sillaro, Santerno
Kuhn e C. B.V. - Huizen (Olanda)	*Barbabietola da zucchero:* Agrimon, Sammon
Società europea del seme Massalombarda	*Barbabietola da zucchero:* Brenta, Mincio
O's God Seed Company - Parkersburg, Iowa (USA) e Duppont Conid S.p.a. Ammon Fitochimica Division - Bolzano	*Mais:* Emily, Sally, Lilly, Tiffany, Judith
Illinois Foundation Seeds Inc. - Champaign, Illinois (USA)	*Mais:* Nova, Lindo
University of Minnesota - Gortner Minnesota (USA)	*Soia:* Simpson, Dawson, Ozzie
Northrup King semences - Fenouilette (Francia)	*Mais:* Agave
Northrup King sementi S.p.a. - Madignano (Cremona)	*Mais:* Texus, Cicer
Agri-Obtentions BGV INRA - Trappes cedex, Parigi (Francia)	*Riso:* Marathon
Callahan Entreprises Inc. - Westfield, Indiana (USA)	*Soia:* Alce, Westerfield, Evergreen
Crosbyton International Seed Co. - Crosbyton, Texas (USA)	*Girasole:* Pleiad, Halley

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
P.I.J. Van der Werff e Coop. de Z.P.C. - Leuwarden (Olanda)	*Patata:* Bartina
Friese Maastchappis van Landbouw - Leuwarden (Olanda)	*Patata:* Allard, Berber, Fardou
Cooperativa de Z.P.C. Leuwarden (Olanda)	*Patata:* Frisia
Ciba Geigy S.p.a. Funk's Seeds - Origgio (Varese)	*Mais:* Marengo G 4367, Zecchino G 4420, Scudo G 4421
Funk Seeds International - Bloomington. Illinois (USA)	*Mais:* Ducato G 4712, Fiorino G 4530
Northrup King Co. - Jackson-Minneapolis. Minnesota (USA)	*Erba medica:* Pierce, Commandor, Drummor *Soia:* Platina *Mais:* Mirto, Myosotis, Lilium, Pothos, Alnus
Claeys Luck S.A. - Annoeuill (Francia)	*Mais:* Cedrus
Phito Dynamics Inc. - Lafayette, Indiana (USA)	*Mais:* Paride
Asgrow Seed Company - Kalamazoo, Michigam (USA)	*Mais:* Iller, Silka, Kuban, Nelson, Argos, Congo *Soia:* Mito
Maisadour - Mont de Marsan (Francia)	*Mais:* Fuji, Thor, Murena, Hopus, Duro, Jason, Mad Max, Hulk, Fibra, Rambo, Goliath *Soia:* Oak, Colombo, Bomax *Girasole:* Virtus, Villa, Barbara, Disa

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
Illinois Foundation Seeds - Champaign, Illinois (USA)	*Mais:* Austin, El Paso, San Francisco, San Diego, Albany
I.S.E.A. S.p.a. - Falconara Marittima (Ancona)	*Soia:* Sirio, Cassipea *Colza:* Andromeda, Antares, Kutiba
Holden's Foundation Seeds Inc. - Williamsburg, Iowa (USA)	*Mais:* Alcor, Discovery, Laser, Lyra
Jacques Seed Co. - Prescott, Wisconsin (USA)	*Soia:* Venusia, Saturnia, Marzia
Sigco Research Inc. - Brechenridge Minnesota (USA)	*Girasole:* Trisun 849, Gardenia
NC+Hybrids Co. - Lincoln, Nebraska (USA)	*Mais:* Radio, Plutonio, Gramil
S.E.S. S.A. - Bruxelles (Belgio)	*Mais:* Litio
Custom Farm Seed - Momence, Illinois (USA)	*Soia:* Romea, Appia
A.M.I. S.r.l. - Brescia	*Mais:* Sisto, Tauro, Scorpio, Ariete, Saetta, Ciclone, Volpe
C.A.B.C.A. - Lescar (Francia)	*Mais:* Roblex
Agri Obtensions - Trappes (Francia)	*Girasole:* Toro
C.S.T. Union de Cooperatives agricoles de semences de tournesol - Parigi (Francia)	*Girasole:* Tono
Dahlgren Company Inc. - Crookston, Minnesota (USA)	*Girasole:* Toma
Selbat S. a r.l. - Fretin (Francia)	*Barbabietola da zucchero:* Bat 236, Selbat 2
Dr. Quintilio Catena - Falconara Marittima (Ancona)	*Erba medica:* Roma
AZ Agr. Ombrianello S.r.l. - Ombrianello (Cremona)	*Soia:* Coral, Star *Mais:* Pascal, Rosso

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
Agra Seed Research International - Fargo, Nord Dakota (USA)	*Girasole:* Calera, Solamor, Atica, Kamil, Granosol
Agrigenetics Corporation - Boulder, Colorado (USA)	*Barbabietola da zucchero:* Basilea, Berlino, Berna
Mccurdy Seed Co. - Fremont, Iowa (USA)	*Mais:* Austin, Hawaiano, Californiano, Texano
Holdens Foundation Seeds - Williasburg, Iowa (USA)	*Mais:* Fargo, Lincoln, Santa Fè, Fulton
Dairyland Seed Seed Co. - West Bend, Wisconsin (US)	*Soia:* Virginia
J. H. Schultz Seed Co. - Dieterich (USA)	*Soia:* Carolina, Georgia
National Starch - Bridge Water, New Jersey (USA)	*Mais:* Orionus
Ets. M. Lesgourgues Semences Cargill - Peyrehorade (Francia)	*Mais:* Zannone
Holdens Foundation Seeds Inc. - Williasburg, Iowa (USA)	*Mais:* Tiber, Abrex, Kimera, Syntex, Clima, Arena, Axion, Alberto, Alfan
Rustica Semences S.A. - Blagnac (Francia)	*Orzo:* Dalhia; *Frumento tenero:* Ecrin
Interstate Seed Company - Fargo, Nord Dakota (USA)	*Girasole:* Isomax, Isopre
Limagrain Italia S.r.l. - Casalbuttano (Cremona)	*Mais:* Alicol, Aliber, Alival, Alicar, Alipur
Cebeco Handelsraad - Rotterdam (Olanda)	*Patata:* Bright, Empire
Venturoli sementi - Pianoro di Bologna	*Girasole:* Derby, Junior, Winner

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
Renk Int. Ltd. - Sain Prairie, Wisconsin (USA)	*Mais:* Trevor, Norman, Roger, Terry, Gordon
C. Meijer B. V. - Kruiningcr (Olanda)	*Patata:* Fambo
Agrigenetics Corporation Vegetable Products Group - Po. Box 1438, Hollister, California 95024 (USA)	*Cavolo cappuccio bianco:* Vedette; *Fagiolo nano:* Keygold; *Lattuga:* Chapparral; *Melone:* Aurora; *Pomodoro:* Athena, Diana, Rochy, Trudy
Asgrow Seed Company - Kalamazoo, Michigan 49001 (USA)	*Cavolo broccolo:* Perseus; *Cavolo cappuccio bianco:* Jove; *Cetriolino:* Poseidon; *Cetriolo:* Columbus; *Cipolla:* Iside, Titania; *Lattuga:* Bix, Coolguard, Cyprus, Molokai, Sally, Tortuga; *Peperone:* Dracma; *Pomodoro:* Centurion, Gange, Liri, Paranà, Reno, Senna; *Spinacio:* Carpio, Manta; *Zucchino:* Consul
Bruinsma Italia S.r.l. - Via Dionigi Carli, 25 - 29100 Piacenza	*Pomodoro:* Bruibell, Tomko
A.L. Castle Inc. - 190 Mast Street, Morgan Hill, California 95037 (USA)	*Cetriolo:* Castlemaster, Hy-Slice; *Melone:* Castlerock, Harvest Pride, Calrok

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
	Pomodoro: Castlehy 1204 Imp. VF Castlong UG Castleroyal Castle 499 Castlestar EHV Castlepeel II Castlemart II Castlejay VF 1&2 Castlecrown Carmelita VFNT Castlehy 1518 VF 1&2 Castlehy 1017 VF 1&2 Castlerock Royal Delight Coronado Conquistador *Zucchino:* Baraka Presidio Castlequeen Verdemax
Consorzio agrario provinciale di Parma - Soc. coop. a.r.l. - Viale Gramsci, 26/C - 43100 Parma	*Pomodoro:* Picchio Pireo
Consorzio Semencoop - Soc. coop. a r.l. - Via Calcinaro, 1430 - 47020 Martorano di Cesena (Forlì)	*Cicoria:* Nerone Pompeo Silla *Finocchio:* Fedro Marco *Melanzana:* Giulietta *Peperone:* Romeo *Pisello:* Lamone Savena Secchia Taro Tartaro Stirone Tidone Trebbia *Pomodoro;* Marecchia Padano Rubicone Savio *Ravanello:* Colibri Pico
Co.Va.L.P.A. - Mon Jardin - Soc. coop. a r.l. - Viale Gramsci, 39 - 41037 Mirandola (Modena)	*Pisello:* Kong
ISI - Italiana sementi e ibridi di Boni-Gruzza & C. S.r.l. - Via Aspromonte (Cabriolo 61) - 43036 Fidenza (Parma)	*Pomodoro:* Tampico Urania Samba Rumba Goldmar Rhodia Colmar Durango Red King Red Sun Elba Soleado
Istituto sperimentale per l'orticoltura - Via Cavalleggeri, 25 - 84098 Pontecagnano (Salerno)	*Asparago:* Golia Ringo *Pomodoro;* Parteno Urano
Sementi Nunhems S.r.l. - Via Ghiarone, 2 - 40019 S. Agata Bolognese (Bologna)	*Anguria:* Crisby Samos Milos *Pomodoro:* Octave Red Hunter
Service Plus SA - Parc Club du Moulin à Vent, 103 - Rue Professeur Roux - 69693 Venisseux Cedex (Francia)	*Melone:* Verdral
Olter sementi S.n.c. - Corso Venezia, 93 - 14100 Asti	*Pomodoro:* Colorado *Zucchino:* Falco
Oris S.p.a. - Viale Gian Galeazzo, 3 - 20136 Milano	*Pisello:* Bravo Shuttle *Pomodoro:* Pelée *Zucchino:* Dorico Perla
Pan American Seed Co. - West Chicago, Illinois 60185 (USA)	*Asparago:* Jersey Giant
Petoseed Co. Inc. - Po. Box 4206 - Saticoy, California (USA)	*Anguria:* Red Sweet *Carota:* Tosca *Cetriolino:* Blitz *Cetriolo:* Sweet Success *Peperone:* Atlantic *Pomodoro:* Nadir *Zucchino:* Vip
S.A.I.S. - Società agricola italiana sementi S.p.a. - Via Ravennate, 214 - 47023 Cesena (Forlì)	*Cetriolo:* Sagro *Pomodoro:* Saul Saba Salomone Sacos
Sakata Seed Corp. - Po. Box 11 - Yokohama 220-91 (Giappone)	*Anguria:* Sungold FR
Sementi Zorzi S.n.c. dei F.lli Rossetto - Via P. Barozzi, 19, Padova	*Lattuga:* Lusiana Martha *Pomodoro:* Gico Zopa
Tanzi Armando S.r.l. - Via Traversetolo, 11 - 43100 Parma	*Pomodoro:* Loretta

86A2716

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di novanta allievi aspiranti commissari al primo anno del terzo corso presso l'Istituto superiore di polizia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, recante il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, concernente il regolamento che stabilisce i requisiti psico-fisici e attitudinali degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia e dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732, sull'eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impiegati pubblici;

Visto l'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Preso atto che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha autorizzato, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, l'Amministrazione della pubblica sicurezza a mettere a concorso novanta dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato per l'ammissione di altrettanti allievi aspiranti commissari in prova al primo anno del secondo corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia;

Ritenuto di dover mettere a concorso, per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia per la nomina a vice commissario in prova del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, novanta posti per la copertura dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo stesso;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario, la sede o le sedi in cui si svolgerà la prova scritta;

Decreta:

Art. 1.

È indetto per l'anno 1986-87 un concorso, per esami, per l'ammissione di novanta allievi aspiranti commissari in prova al primo anno del terzo corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia.

L'esame di ammissione consiste in una prova scritta ed un colloquio nelle materie di cui al successivo art. 13.

Art. 2.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza ed avrà la durata di quattro anni accademici.

Al termine del primo biennio, gli allievi aspiranti commissari in prova, superati gli esami previsti dal piano degli studi ed ottenuto il giudizio di idoneità, sono nominati aspiranti commissari in prova.

Il servizio prestato per due anni come allievo aspirante commissario in prova è valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva.

Gli allievi, durante il primo biennio di frequenza del corso, hanno diritto al rinvio della chiamata di leva.

Al termine del quadriennio, gli aspiranti commissari in prova, che abbiano superato gli esami previsti dal piano degli studi e che abbiano conseguito il diploma dell'Istituto, sono nominati in prova nel ruolo dei commissari secondo l'ordine di graduatoria ed ammessi a frequentare il corso di formazione per commissari di polizia.

Art. 3.

A coloro che hanno conseguito il diploma presso l'Istituto superiore di polizia sono riconosciuti gli esami sostenuti nelle materie universitarie previste nel piano degli studi ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza, scienze politiche od economia e commercio nelle università della Repubblica.

Il piano di studio è comunque formulato in modo da consentire il conseguimento della laurea in giurisprudenza, previo il superamento di non oltre tre esami integrativi.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani di ambo i sessi che:

a) alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione abbiano compiuto i diciotto anni e non abbiano superato i ventuno anni di età.

Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Comunque il limite di età è elevato ad anni trenta per gli appartenenti ai rruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

b) posseggano il diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale o titolo equivalente. È consentita la partecipazione al concorso di coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, non abbiano conseguito il titolo di studio richiesto purché possano conseguirlo nello stesso anno in cui ha luogo il concorso e siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.

L'ammissione resta comunque subordinata al conseguimento del titolo di studio:

c) godano dei diritti civili e politici;

d) abbiano l'idoneità fisica psichica e attitudinale al servizio di polizia, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, ed in particolare:

1) sana e robusta costituzione fisica;

2) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e a m 1,58 per le donne;

3) normalità del senso cromatico e luminoso;

4) acutezza visiva: anche con correzione di lenti, non inferiore a 10 decimi in ciascun occhio.

L'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non può superare i seguenti limiti:

miopia ed ipermetropia: tre diottrie in ciascun occhio;

astigmatismo regolare, semplice e composto, miopico ed ipermetropico: tre diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico e ipermetropico in ciascun occhio;

5) percezione della voce sussurrata a sei metri da ciascun orecchio;

6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, devono essere presenti:

i dodici denti frontali superiori ed inferiori; è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa;

almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori: gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti;

il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi:

e) non siano stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici o non abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o non siano sottoposti a diffida o altra misura di prevenzione;

f) non siano stati espulsi da precedenti analoghi corsi e, ove si tratti di appartenenti alla Polizia di Stato, non abbiano riportato la sanzione disciplinare della deplorazione o altra più grave.

Per difetto dei prescritti requisiti sarà disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 5.

I candidati, prima della prova scritta, saranno sottoposti a visita psico-fisica ed a prove attitudinali. Coloro che risultano idonei ai servizi di polizia potranno sostenere la prova scritta.

Gli accertamenti psico-fisici saranno effettuati in Roma da una commissione composta da appartenenti al ruolo dei sanitari della Polizia di Stato.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici, il candidato è sottoposto ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

I candidati, riconosciuti idonei alla visita psico-fisica, verranno sottoposti, a cura di una apposita commissione, all'accertamento delle qualità attitudinali, consistente nello svolgimento di tests, collettivi ed individuali, integrati da un colloquio.

La predetta commissione sarà costituita con decreto ministeriale secondo le disposizioni contenute nell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato in tale accertamento è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 7.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta da bollo conformemente al modello allegato, dovranno essere spedite o presentate alla questura della provincia in cui il candidato ha la propria residenza entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande anzidette si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

I concorrenti dovranno dichiarare nella domanda:

1) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali o eventualmente le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito oppure la precisazione che possano conseguirlo entro l'anno scolastico in corso;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva, per i candidati di sesso maschile;

7) i servizi eventualmente prestati come dipendente presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, altresì, contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni del recapito stesso.

I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento della prova scritta del concorso saranno comunicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 agosto 1986 e che tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, infine, di non essere iscritti ad alcun partito politico od organizzazione sindacale diversa da quelle di cui all'art. 83 della legge 1° aprrile 1981, n. 121, oppure, in caso di iscrizione a partito politico od organizzazione sindacale predetti, di essere disposti a dare le dimissioni, ove si consegua la nomina.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'Amministrazione della pubblica sicurezza non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 9.

La commissione esaminatrice è costituita a norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341.

Art. 10.

Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti, per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e per il colloquio viene escluso dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 11.

Ad ogni visita di accertamento o prova di esame i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purché munito di fotografia recente.

Art. 12.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per carenza di requisiti di cui all'art. 4, sono invitati a sottoporsi, nel luogo, nel giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica e all'accertamento delle qualità attitudinali, secondo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903.

I candidati giudicati idonei in sede di visita medica e di accertamento delle qualità attitudinali sono tenuti a presentarsi, per sostenere la prova scritta, nel luogo, giorno ed ora che saranno indicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 agosto 1986.

Art. 13.

La prova scritta, della durata di sei ore, consisterà nello svolgimento di un tema di cultura, unico per tutti i concorrenti, che sarà riferito alle materie dell'italiano e/o della storia, comprese nei programmi d'insegnamento degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del 12 agosto 1986 verrà data comunicazione del giorno, ora e della o delle sedi in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.*

La prova scritta sarà superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi.

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

italiano, storia, geografia e matematica, secondo i programmi contenuti nell'allegato 2.

Il colloquio avrà luogo a Roma, davanti alla stessa commissione di cui al precedente art. 9, nel giorno che sarà fissato e comunicato ai concorrenti almeno venti giorni prima.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi.

Al termine di ogni seduta la commissione di esame formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso nel medesimo giorno in apposito albo del Ministero dell'interno.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 14.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Successivamente i candidati che supereranno il colloquio saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale - Servizio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno in cui avranno ricevuto l'avviso in tal senso, i documenti necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di preferenza o precedenza nella nomina, previsti dall'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e dalle altre disposizioni speciali di legge in materia, che siano tuttora vigenti. Tali documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 15.

La graduatoria di merito è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al corso quadriennale. A tal fine, i concorrenti che verranno utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale - Servizio concorsi, entro il termine perentorio di un mese, decorrente dal primo giorno di assunzione in servizio, i documenti occorrenti per comprovare il possesso dei requisiti anzidetti, che saranno dettagliatamente indicati nell'invito stesso e dovranno essere, altresì, conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Il certificato di cittadinanza italiana, ed il certificato di godimento dei diritti politici devono attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso del relativo requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno nominati in prova e immessi in servizio, nell'ordine della graduatoria.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

Art. 16.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 14 non saranno presi in considerazione anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La mancata consegna della documentazione di rito entro il primo mese di servizio, come stabilito dal precedente art. 15, il mancato completamento della documentazione o l'omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Art. 17.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine delle votazioni riportate dai concorrenti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 18.

I vincitori del concorso sono nominati allievi aspiranti commissari in prova ed ammessi a frequentare il corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia; i vincitori provenienti dai ruoli della Polizia di Stato sono posti in aspettativa per la durata del corso, mantenendo, se più favorevole, il trattamento economico già in godimento.

Per quanto non diversamente disposto, agli allievi aspiranti commissari in prova sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni concernenti gli allievi degli istituti di istruzione della Polizia di Stato.

Il trattamento economico degli allievi aspiranti commissari in prova sarà determinato secondo le modalità di cui all'art. 59, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Coloro che non si presenteranno senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnati per la frequenza del corso di cui al primo comma, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

All'atto della nomina gli allievi aspiranti commissari in prova assumono verso l'Amministrazione della pubblica sicurezza l'obbligo di permanere in servizio per cinque anni dal conseguimento del diploma al termine del quadriennio.

Il personale, che dopo aver conseguito il diploma, contravvenga all'obbligo di cui al precedente comma, non può essere assunto alle dipendenze della pubblica amministrazione nè può iscriversi in albi professionali, se non dopo la scadenza dei prescritti cinque anni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 maggio 1986

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1986
Registro n. 20 Interno, foglio n. 214

ALLEGATO 1

Modello della domanda di partecipazione
al concorso (in carta da bollo)

Alla questura di.......................................

Il sottoscritto.. nato il ....
a .... e residente..
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di novanta allievi aspiranti commissari in prova al primo anno del terzo corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia.

A tal fine dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di..........;

3) di non aver riportato condanne penali e di non avere a carico procedimenti penali pendenti;

4) di essere in possesso del (oppure presume di poter conseguire il) diploma di ....
conseguito presso l'istituto .... in data.............................;

5) di essere nei riguardi degli obblighi militari in posizione di

6) di non essere iscritto ad alcun partito politico od organizzazione sindacale diversa da quelle di cui all'art. 83 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

7) di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento della prova scritta del concorso saranno comunicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 agosto 1986 e che tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti, senza alcun invito da parte dell'amministrazione, essendo quest'ultima tenuta a comunicare gli eventuali provvedimenti di esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti di ammissione;

8) di voler ricevere le comunicazioni relative al presente concorso al seguente indirizzo ....

Dichiara, altresì, di impegnarsi a far conoscere le successive eventuali variazioni del proprio recapito.

Data, ...

Firma e indirizzo con l'indicazione
del proprio numero di codice postale

Autentica della firma

N.B.:

A) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

B) La domanda deve essere presentata alla questura della provincia in cui il candidato ha la propria residenza.

C) Gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche amministrazoni devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

D) Gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali o abbiano a loro carico procedimenti penali pendenti debbono indicare nella domanda gli estremi di tali condanne o procedimenti.

E) Gli aspiranti, in caso di non iscrizione nelle liste elettorali, devono indicare il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

F) Gli aspiranti, in caso di iscrizione a partito politico o ad organizzazione sindacale diversa da quelle di cui all'art. 83 della legge 1° aprile 1981, n. 121, devono dichiarare di essere disposti a dare le dimissioni dal partito o organizzazione sindacale suddettti, ove conseguano la nomina.

G) La dichiarazione di cui al punto 5) deve essere omessa dalle donne che chiedano di partecipare al concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DELLE MATERIE DEL COLLOQUIO

ITALIANO

1) Storia della letteratura italiana dalla fine del Settecento ai giorni nostri.

2) Preromanticismo - Classicismo e Romanticismo con particolare riferimento agli autori più significativi: V. Monti, U. Foscolo, G. Leopardi, A. Manzoni.

3) Scrittori e poeti del Risorgimento.

4) La seconda metà dell'Ottocento: correnti e orientamenti letterari.

5) Neoclassicismo, Positivismo, Verismo, Decadentismo: G. Carducci, G. Pascoli, G. D'Annunzio, I. Svevo, L. Pirandello.

6) Poeti e prosatori del Novecento.

7) Oltre alle opere più significative di tutti gli autori della letteratura italiana, il candidato dovrà dimostrare di conoscere, mediante lettura e commento di passi scelti, almeno 15 canti del Paradiso.

STORIA

1) Dalla Rivoluzione francese ai giorni nostri.

GEOGRAFIA

1) L'Universo ed il sistema solare.

2) Il pianeta Terra - La Luna.

3) Lo studio delle rocce.

4) L'interno del globo terrestre e le grandi strutture della litosfera.

5) I fenomeni endogeni.

6) L'evoluzione della crosta terrestre e della vita durante le ere geologiche.

7) L'atmosfera terrestre ed i suoi fenomeni.

8) I climi - Il mare - I ghiacciai e le acque continentali.

9) L'Europa. - Quadro demografico, politico ed economico.

10) L'Italia: Configurazione generale: orografia (con speciale riferimento al sistema alpino e appenninico), valichi principali, mari, coste, isole e fiumi; popolazione; suddivisione politica ed amministrativa.

L'ambiente economico: l'agricoltura, l'allevamento, la pesca, la caccia, l'industria, il commercio, le comunicazioni e i trasporti.

11) I principali organismi di cooperazione europea - Le organizzazioni internazionali.

MATEMATICA

A) *Algebra:*

Monomi, polinomi e operazioni relative.

Frazioni algebriche e loro operazioni.

Equazioni di I e II grado e relativa discussione.

Disequazioni di I e II grado e relativa discussione.

Progressioni aritmetiche e geometriche.

Calcolo combinatorio - Probabilità.

Medie aritmetiche, geometriche, armoniche semplici e ponderate.

B) *Geometria analitica:*

Piano cartesiano.

Rette - Parabola - Iperbole - Problemi di applicazione.

Curva esponenziale.

Curva logaritmica.

C) *Complementi di algebra:*

Concetto di funzione e grafico.

Funzioni razionali - Loro rappresentazione.

D) *Elementi di goniometria:*

Funzione.

Seno - Coseno - Tangente e cotangente.

Relazione fra di esse.

E) *Geometria razionale:*

Elementi del piano.

Triangolo - Relazioni fra gli elementi di un triangolo e fra triangoli.

Equivalenza - concetto.

Proporzionalità - Leggi - Teorema di Euclide.

Similitudine - Concetto fondamentale.

Teoremi sui triangoli simili.

Parte aurea di un segmento.

86A3845

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università «La Sapienza» di Roma

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITA DEGLI STUDI «LA SAPIENZA» DI ROMA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, della legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766 ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808 ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1976 registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1976, registro n. 27, foglio n. 271, con il quale è stato assegnato un posto di tecnico esecutivo della carriera esecutiva dei tecnici all'istituto di chirurgia del cuore e grossi vasi di questa Università;

Vista la nota n. 5172 del 26 ottobre 1981, con la quale il Ministero della pubblica istruzione, ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Visto il decreto rettorale 5 novembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1985, registro n. 18, foglio n. 93, con il quale sono stati approvati gli atti del concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di chirurgia del cuore e grossi vasi e del quale nessuno dei candidati è risultato vincitore;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di tecnico esecutivo di ruolo in prova (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto di chirurgia del cuore e grossi vasi della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università.

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

La condizione del limite massimo d'età non è richiesta altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre al cognome da nubile anche quello da coniugata. Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti pena esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta ai sensi dell'art. 23, terzo comma, della legge 3 giugno 1970, n. 380. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1977, n. 686.

Art. 6.

Gli esami vertono in una prova scritta, che può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica, una prova pratica ed in un colloquio in rapporto alle esigenze dell'istituto, cattedra o dipartimento cui è assegnato il posto a concorso (vedi allegato programma).

Ai titoli scientifici, accademici, professionali la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendono far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o più categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove previste dall'allegato programma d'esame.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti che provino il possesso degli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali che il candidato intende presentare per la valutazione.

Saranno presi in considerazione solo i titoli risultanti da regolare documentazione rilasciata in carta legale dalle competenti autorità.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della lettera di invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

7) certificato medico rilasciato dalla U.S.L. o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7), 8), dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I requisiti richiesti per ottenere l'ammissione al concorso del presente bando debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli allegati alla domanda di partecipazione al concorso, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda, di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso i locali dell'Istituto di chirurgia del cuore e grossi vasi - Policlinico Umberto I - Roma, per sostenere le prove d'esame.

Il diario delle suddette prove è così fissato:

prima prova: ore 9 del centosessantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Art. 11.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 22 gennaio 1986

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 13 marzo 1986
Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 64

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

1) *Prova scritta:*

Fisiopatologia cardiorespiratoria.

2) *Prova pratica:*

Metodi di sterilizzazione e preparazione di materiali utilizzati in sala operatoria.

Preparazione e assemblaggio macchina cuore-polmoni.

Tecniche di emogassanalisi.

3) *Colloquio:*

Argomenti di cultura generale.

Fisiopatologia della circolazione extracorporea.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA

....l.... sottoscritt....*(A)* nat.... a .... (provincia di ....) il .... (1) e residente in .... (provincia di ....) via .... chiede di essere ammess.... a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di chirurgia del cuore e grossi vasi della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università di cui al concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 1986.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio .... (4);

5) di aver già prestato servizio militare di leva (5);

6) di rivestire attualmentte la qualifica di .... presso .... (6);

7) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (7);

8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (8);

9) di possedere inoltre i seguenti titoli .... (9);

10) di eleggere il proprio domicilio in...................................... .... (città - via - c.a.p.) tel. ....

Roma, ...

Firma .... (10)

(A) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) Se l'aspirante non ha prestato servizio militare, indicarne i motivi.

(6) Tale dichiarazione non deve ovviamente essere trascritta, se il candidato non riveste la qualifica di dipendente universitario.

(7) Nell'ipotesi contraria l'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(8) Tale dichiarazione deve essere trascritta integralmente anche se il candidato ha o non ha mai prestato o presta tuttora servizio presso pubbliche amministrazioni.

(9) Si precisa che, ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso, occorre allegare gli eventuali titoli posseduti dal candidato.

(10) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

86A3801

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Milano

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 698;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, numero 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, numero 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in particolare l'art. 8;

Vista la nota ministeriale n. 4194 A/2 del 12 ottobre 1985 con cui il Ministero della pubblica istruzione ha riassegnato un posto di tecnico esecutivo presso il dipartimento di scienze e tecnologie biomediche (cattedra clinica medica generale e terapia medica IV) ed ha autorizzato l'emissione del relativo bando di concorso;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1984, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1985, registro n. 77, foglio n. 21, con il quale il suddetto posto è stato trasferito presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica II ora dipartimento di scienze e tecnologie biomediche (sezione di clinica medica generale e terapia medica II).

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

E indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami pratici, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico di carriera esecutiva (quarta qualifica) per il sottoelencato posto:

Facoltà di medicina e chirurgia:

dipartimento di scienze e tecnologie biomediche (sezione di clinica medica generale e terapia medica II) . . . . posti 1

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti, fermo il limite massimo di 45 anni.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero, siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta legale, indirizzate al rettore di questa Università - Via Festa del Perdono, 7 - Milano, devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

I candidati debbono dichiarare a pena di esclusione ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo di nascita; i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal precedente art. 2, lettera *B)*, dovranno indicare, al fine dell'ammissione del concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

2) possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Unitamente alla domanda, ed entro lo stesso termine di trenta giorni, il candidato potrà presentare eventuali titoli professionali e di cultura che, ai sensi dell'art. 1 del presente bando, potranno essere valutati da parte della commissione, compilando un elenco in carta libera degli stessi.

Tutti i titoli prodotti dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice sarà composta a norma della legge 3 giugno 1970, n. 380, art. 23, con decreto rettorale ed ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Art. 6.

Prove di esame

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 686. Gli esami consisteranno prevalentemente in prove di carattere pratico in rapporto alle esigenze dell'istituto cui è assegnato il posto messo a concorso. come da programma allegato.

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno, e dell'ora in cui si terranno le prove di esame. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

A) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

B) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale;

C) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato sette decimi nella prova scritta e non meno di sei decimi in quella pratica con relazione scritta.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 7.

Riserva di posti e preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444), sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autentica, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al maginifico rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - c.a.p. 20122.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che da diritto ad una maggiore riserva.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria, dichiarazione degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

L'amministrazione procederà quindi in conformità a quanto previsto dagli articoli 7 e 8, penultimo comma, della legge n. 444/85.

La graduatoria generale di merito del concorso, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento dei loro requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati a presentare al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 9 - c.a.p. 20122, i sottoelencati documenti di rito in carta da bollo:

1) diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui ai numeri 1) e 7), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni dall'invito a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

E fatta salva, in ogni caso, l'applicazione del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

Nomina

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. In tal caso si farà luogo all'annullamento dell'assunzione mentre le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno compensate.

I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione regionale della Corte dei conti di Milano, per il visto e la registrazione.

Milano, addì 20 dicembre 1985

Il rettore: MANTEGAZZA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, addì 15 marzo 1986
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 392

ALLEGATO 1

Fac-simile di domanda
(da redigere in carta da bollo)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO

Il sottoscritto *(a)* .... (cognome e nome), domiciliato in .... (luogo e provincia)............................ c.a.p. .... via ....
chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso il dipartimento di scienze e tecnologie biomediche (sezione di clinica medica generale e terapia medica II) della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università bandito nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 22 maggio 1986.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a .... (luogo e provincia).......................... il ....;

2) essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione);

4) non avere riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) *(b)*;

5) aver conseguito il diploma di .... presso .... nell'anno scolastico ....;

6) dipendere dal distretto militare di .... e di aver prestato servizio militare di leva nel periodo dal .... al .... (oppure indicare se esonerato, rinviato ecc....);

7) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

8) indicare nella presente domanda i seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso ed allegare tutti gli altri titoli valutabili ai sensi dell'art. 4 del presente bando e di cui allega elenco in carta libera.

Data, ...

Firma *(c)*...

(a) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(b) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(c) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

1) Preparazione di diluizioni seriate.

2) Preparazione di soluzioni normali o molari, conosciuto il peso atomico dei soluti.

3) Tabulazione di una curva di taratura e lettura dei dati ottenuti in campione in esame.

4) Principi in base ai quali può essere valutata la variabilità intrasaggio e inter-saggio.

5) Prova orale - colloquio sugli argomenti delle prove pratiche.

86A3520

REGIONE VENETO

Concorso riservato ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero presso l'unità sanitaria locale n. 22

È indetto un concorso riservato, ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero presso il servizio autonomo di accettazione e pronto soccorso, presso l'unità sanitaria locale n. 22.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore affari generali ufficio concorsi dell'U.S.L. in Este (Padova).

86A3755

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 22

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 22, a:

Ruolo tecnico:

un posto di operatore tecnico - accalappiacani;
un posto di agente tecnico - disinfettore.

Ruolo amministrativo:

un posto di direttore amministrativo - capo servizio.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore affari generali ufficio concorsi dell'U.S.L. in Este (Padova).

86A3754

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 109 del 13 maggio 1986, pubblica il seguente avviso di concorso:

Gestione governativa delle ferrovie meridionali sarde, in Iglesias: Concorso pubblico al posto di dirigente dei servizi tecnici aziendali.

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 110 del 14 maggio 1986, pubblica il seguente avviso di concorso:

Automobile Club Alessandria: Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di archivista dattilografo.

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

Errata-corrige al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1986, n. 175, recante: «Sostituzione di un componente della rappresentanza italiana nella delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione». (Decreto pubblicato «in sunto» nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 1986).

La data di registrazione posta in calce al decreto del Presidente della Repubblica citato in epigrafe, pubblicato in sunto alla pagina 17 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, invece di: «... *23 gennaio* 1986», leggasi: «... *28 aprile* 1986».

86A3868

REGIONE CAMPANIA

Avviso di rettifica all'estratto di bando relativo a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 36. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 88 del 16 aprile 1986).

Nell'estratto di bando citato in epigrafe, riportato alla pagina 29 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «*cinque* posti di veterinario collaboratore - area igiene degli alimenti di origine animale;», leggasi: «*tre* posti di veterinario collaboratore - area igiene degli alimenti di origine animale;».

86A3463

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 90.000
- semestrale . . . . . L. 50.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 180.000
- semestrale . . . . . L. 100.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 20.000
- semestrale . . . . . L. 12.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 75.000
- semestrale . . . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 20.000
- semestrale . . . . . L. 12.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . L. 285.000
- semestrale . . . . . L. 160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. 600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. 45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. 25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. 2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. 82.000
Abbonamento semestrale . . . . . L. 45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221